

## CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO

PROVINCIA DI VARESE

N° 18 90

Reg. Ord.

lì, 21 Marzo 1990

## IL SINDACO

CONSIDERATO che alcune zone del Parco Lombardo della Valle del Ticino, ricadenti nel territorio di questo Comune, sono meta di numerose persone che vi accedono con veicoli a motore;

RITENUTO di dover identificare tali zone come segue:

ZONA 1:

Spiaggia denominata "Canottieri" delimitata

dalla SS. 336;

ZONA 2:

Località "Brughiera del Vigano", delimitata dal confine territoriale col comune di Golasecca, dalla strada comunale Somma-Coarezza, dalla SS 336, dalla via Orsa, dal corso del torrente

Strona, dalla SP 27 e dalla via Orsa;

ZONA 3:

Località "Le Pezze" delimitata dal corso del torrente Strona, dal confine territoriale col comune di Vergiate, dalla via Coppirolo, dalla strada comunale delle Pezze, dalla via Pensuti, dalla via Prati Lago, dal confine territoriale col comune di Arsago Seprio, da v.le XXV Aprile

e dalla via Motte:

ZONA 4:

Località "Brughiera Belcora" delimitata dalla strada Consorziale Belcora, dalla SS 336 dell'Aeroporto della Malpensa, dal confine con il comune di Vizzola Ticino, dal confine con il Canale Villoresi e dalla Strada Comunale detta

"Beltramada".

ZONA 5:

Località "Brughiera Novellina" delimitata dalla via Novellina, via Novara, via Giusti, via

Facchinetti e dalla via Valle.

ATTESO che le zone citate, per la maggior parte boschive, sono utilizzate quali discariche di rifiuti, arrecando grave danno all'ambiente;

RITENUTO che l'accesso indiscriminato di automezzi, particolarmente a causa degli scarichi e del rumore prodotti, costituisce ulteriore danno all'ecosistema delle zone stesse;

CONSTATATO che le zone succitate sono spesso oggetto di gravi incendi;

RAVVISATA pertanto la necessità di controllare e limitare l'afflusso dei veicoli a motore nelle zone del parco precisate in premessa;

RAVVISATA l'opportunità di adeguare le sanzioni in rapporto al danno causato;

VISTA la Legge 1.3.75 n. 47;

VISTA la L.R. 9.1.74 n° 2;

VISTA la L.R. 22.3.80 n° 33;

VISTE le Circolari Prefettizie del 26.6.85 n° 5673 e 11.12.85 n° 11059, concernenti la prevenzione degli incendi;

VISTI gli artt. 106 comma 2° e seg. e l'art. 152 3° comma del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 1.2.1915 n° 148;

VISTA la L. 24.11.81 n° 689;

## ORDINA

- 1 E' vietata la circolazione dei veicoli a motore, con esclusione delle macchine agricole, nelle zone del Parco Lombardo della Valle del Ticino specificate in premessa e che compaiono meglio evidenziate nelle allegate planimetrie facenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- 2 Da tale divieto, restano altresì esclusi, se autorizzati, i veicoli dei proprietari dei fondi e quelli delle persone che vi debbano accedere per l'espletamento di attività agricole;
- 3 Agli interessati verra fornito, su richiesta, apposito contrassegno personale in numero di uno per ogni proprietario, utilizzabile anche dal coniuge e dai figli;

- **4 -** Tale contrassegno dovrà essere esposto sul parabrezza, in caso di autoveicolo, o esibito alla richiesta degli addetti al√controllo, in caso di ciclomotore o motoveicolo;
- 5 La validità del contrassegno sarà annuale per i proprietari, e limitata al tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività agricole negli altri casi;
- 6 Da tale divieto restano esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, del Parco del Ticino, dei Vigili del Fuoco, delle Amministrazioni Comunali e Provinciali ed in generale quelli di coloro che dovessero recarsi in tale zona per l'espletamento di un pubblico servizio;
- 7 Le infrazioni alla presente Ordinanza verranno punite con la sanzione amministrativa di £. 50.000 e di £. 100.000 in caso di recidiva;
- 8 Le infrazioni commesse da veicoli causanti rumori molesti e danno all'ambiente verranno punite con una sanzione amministrativa di £. 100.000 e di £. 300.000 in caso di recidiva;
- 9 La presente Ordinanza entrera' in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e verrà resa nota mediante l'installazione della prescritta segnaletica.

La Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Ogni ordinanza contraria alla presente viene abrogata.

IL SINIACO Marcello Peuroni